

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N.50/ 2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SUCCURSALE DEL LICEO RODOLICO IN VIA DEL PODESTA' 98 A FIRENZE - A basso impatto ambientale in conformità ai criteri ambientali minimi di cui ai D.M. 24 dicembre 2015 e Decreto 24 maggio 2016

IMPORTO A BASE DI GARA: € 85.694,38 (Iva e oneri previdenziali esclusi)

NUMERO GARA ANAC:

CIG:

CUP:

RUP: Ing. Gianni Paolo Cianchi

## **DISCIPLINARE DI GARA**

Settembre 2016

## **DISCIPLINARE DI GARA**

Il presente documento fa parte integrante del bando di gara

### **Sommario**

Premesse .....	2
1. Oggetto dell' appalto.....	2
2. Importo a base di gara.....	3
3. Durata dell' appalto.....	5
4. Soggetti ammessi alla gara.....	6
5. Condizioni di partecipazione .....	9
6. Subappalto.....	17
7. Avvalimento.....	17
8. Criterio di aggiudicazione - modalità di attribuzione dei punteggi .....	18
9. Presa visione della documentazione - sopralluogo obbligatorio.....	26
10. Chiarimenti .....	26
11. Comunicazioni .....	27
12. Definizione delle controversie .....	27
13. Trattamento dei dati personali .....	27
14. Responsabile del Procedimento .....	27

## **Premesse**

**Per lo svolgimento dell'incarico in oggetto si prevede che il personale tecnico occorrente sia almeno di 3 (tre) unità.** Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidatario non può avvalersi del subappalto eccetto per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, **con esclusione delle relazioni geologiche**, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi di progettazione devono essere conformi ai criteri ambientali minimi (specifiche tecniche e clausole contrattuali) di cui al D.M. 24 dicembre 2015 ed al D.M. 24 maggio 2016.

L'amministrazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea. L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della fase di aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia considerata idonea dal punto di vista tecnico ed economico.

### **1. Oggetto dell' appalto**

Il presente Appalto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ha per oggetto l'affidamento, previa acquisizione in fase di gara del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di ampliamento della succursale del Liceo Rodolico a Firenze, in via del Podestà 98, alle condizioni del "Capitolato descrittivo e prestazionale" e suoi allegati. L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. L'incarico comprende tutte le attività e gli elaborati necessari all'ottenimento dei permessi, nulla osta richiesti dalla norma per la realizzazione dell'ampliamento (ad es. N.O. VVF, ASL, Sovrintendenza etc..)

L'appalto è previsto in un unico lotto. Ai sensi dell'art. 51 del Codice D.Lgs. 50/2016, la motivazione della mancata suddivisione in lotti prestazionali riguarda la natura stessa del servizio di architettura ed ingegneria da svolgere, in quanto prestazione peculiare unica con la finalità di costruire un unico edificio, e pertanto non efficacemente frazionabile sia per il conseguimento di migliori condizioni economiche che di risultato.

## 2. Importo a base di gara

L'importo complessivo massimo stimato per i lavori è pari ad **€ 756.000,00**, (IVA esclusa), mentre l'importo a base d'asta per i servizi è pari ad **€ 85.694,38** (Iva e oneri previdenziali esclusi) così suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi del DM n. 143/2013:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE DM 143/13	CATEGORIE L. 143/49	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONORARIO
	Codice			
EDILIZIA OPERE EDILI	E.10	I/d	215.460,00	
STRUTTURE	S.03	I/g	300.132,00	
IMPIANTI IDRO-SANITARI	IA.01	III/a	100.000,00	
IMPIANTI MECCANICI	IA.02	III/b	30.032,00	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	IA.03	III/c	110.376,00	
<b>TOTALE</b>			<b>756.000,00</b>	<b>85.694,38</b>

L'importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della presente procedura è dunque pari ad **€ 85.694,38**, compreso spese ed oneri per la sicurezza pari a zero, così suddiviso in relazione alle diverse fasi:

ATTIVITÀ			IMPORTO
A	Progetto definitivo	€	<b>50.368,09</b>
B	Progetto esecutivo	€	<b>35.325,29</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€</b>	<b>85.694,38</b>

Di seguito si riporta il calcolo dell'onorario secondo il DM 17/06/2016

Descrizione	Importo
	euro
<b>1) Edilizia</b>	
Sanita', istruzione, ricerca	
Valore dell'opera [V]: 756'000.00 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4524%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]	12'310.32 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	535.23 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	3'746.62 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]	1'605.69 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	1'070.46 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	3'211.39 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03]	1'605.69 €
Relazione geologica:	
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064	1'132.76 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019	336.29 €
- Sull'eccedenza fino a 756'000.00 €: QbII.13=0.02002	362.85 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	2'676.16 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]	3'211.39 €
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02]	1'070.46 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	1'605.69 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	535.23 €
Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13]	6'958.01 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]	3'746.62 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	6'958.01 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]	2'140.93 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	1'070.46 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	1'070.46 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	1'605.69 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	5'352.31 €
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13]	6'958.01 €
Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01]	535.25 €
<b>Totale</b>	<b>71'411.98 €</b> —

---

**TOTALE PRESTAZIONI      71'411.98 €**

### **SPESE E ONERI ACCESSORI**

Descrizione	Importo
	euro
<b>1) Spese generali di studio</b>	14'282.40 €
<b>TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI</b>	<b>14'282.40 €</b>

### **RIEPILOGO PER TIPOLOGIA**

Descrizione	Importo
	euro
<b>Prestazioni professionali:</b>	
Compenso per prestazioni professionali	71'411.98 €
Spese ed oneri accessori	14'282.40 €
<b>TOTALE</b>	<b>85'694.38 €</b>

#### *Esclusa cassa previdenziale e iva di legge*

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all'importo per il servizio offerto in sede di gara. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato secondo le modalità previste nel "Capitolato descrittivo e prestazionale" e verrà corrisposto nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n.192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nell'ambito delle prestazioni richieste la prestazione principale è costituita dalla progettazione relativa alla categoria " EDILIZIA OPERE EDILI E. 10". I costi della sicurezza relativi ad interferenze sono pari a zero.

### **3. Durata dell'appalto**

Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è di 140 giorni naturali e consecutivi, così suddivisi:

- progetto definitivo 80 giorni naturali e consecutivi
- progetto esecutivo 60 giorni naturali e consecutivi.

Fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell'incarico al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico e dalla data di approvazione del progetto definitivo.

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione. L'ultimazione di ognuna delle fasi progettuali verrà accertata e certificata con apposito verbale di verifica e validazione del Responsabile del Procedimento in contraddittorio con l'Aggiudicatario, redatto ai sensi degli artt. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Stazione Appaltante.

#### **4. Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 46 c. 1 del D. lgs. n. 50/2016:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra i professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma della società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 742276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

I concorrenti, sia essi singoli o raggruppati, devono prevedere, nel gruppo di lavoro - la cui composizione sarà descritta nell'offerta tecnica - la presenza di almeno un **professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello Stato Membro dell'Unione Europea di residenza.

Ai sensi dell'art. 216 c. 5 del D. lgs. n. 50/2016 e degli artt. 254-255-256 del DPR n. 207/2010 (disciplina transitoria in attesa dell'emanazione del competente decreto ministeriale), di seguito sono riportati i requisiti dei predetti operatori economici.

Requisiti delle società di ingegneria (art. 254 del DPR n. 207/2010)

1. Le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo

della qualità e in particolare:

- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi.

#### Requisiti delle società di professionisti (art. 255 del DPR n. 207/2010)

Le società di professionisti predispongono ed aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti ;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

#### Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 256 del DPR n. 207/2010)

Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e dall'ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al ~~consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il~~

limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.

Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 48 del D. lgs. n. 50/2016.

In particolare:

- nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento;
- i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- è consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante;
- in caso di raggruppamento già costituito, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo mandatario e contenere il mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- è vietata l'associazione in partecipazione.

## **5. Condizioni di partecipazione**

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente

responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni.

Nell'offerta dovrà essere inoltre indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, il professionista laureato abilitato alla professione da meno di cinque anni nonché tutti gli altri professionisti costituenti il gruppo di lavoro.

Ai fini della partecipazione alla gara sono richiesti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 nonché i requisiti di cui all'art. 83 del D. lgs. n. 50/2016 come di seguito indicati.

#### **Assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50 / 2016**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del d.lgs.50/2016, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 - quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui sopra, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

- 2 Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
- 3 Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Quanto precede non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D. lgs. n. 50/2016, qualora :
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
  - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 ;
  - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
  - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n.

50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
  - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- 
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

### **Requisiti e capacità di cui all'art. 83 c. 1 lett. a) b) e c) del D. lgs. n. 50 / 2016**

#### Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione presso i competenti ordini professionali (Ordini Professionali degli Ingegneri/Architetti, sez. A)
- ~~Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Per i~~

cittadini di altri Stati Membri si applica l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

- Per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008.
- Per il servizio di progettazione antincendio è richiesto il possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 139/2006 e D.M. 05.08.2011.

#### Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) Fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura , di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore ad € 85.694,06 (pari a una volta l'importo a base d'asta).

#### Requisiti di capacità tecniche e professionali

- b) Avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 1 (una) volta l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e, pertanto, almeno pari a:

CATEGORIE D'OPERA	ID OPERE DM 143/13	CATEGORIE L. 143/49	IMPORTO MINIMO LAVORI
EDILIZIA OPERE EDILI	E.10	I/d	215.460,00
STRUTTURE	S.03	I/g	300.132,00
IMPIANTI IDRO-SANITARI	IA.01	III/a	100.000,00
IMPIANTI MECCANICI	IA.02	III/b	30.032,00
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	IA.03	III/c	110.376,00

- c) Avere svolto negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte (zerovirgolaquaranta) l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e, pertanto, almeno pari a:

CATEGORIE D'OPERA	ID OPERE DM 143/13	CATEGORIE L. 143/49	IMPORTO MINIMO LAVORI
EDILIZIA OPERE EDILI	E.10	I/d	86.184,00
STRUTTURE	S.03	I/g	120.052,80
IMPIANTI IDRO-SANITARI	IA.01	III/a	40.000,00
IMPIANTI MECCANICI	IA.02	III/b	12.012,80
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	IA.03	III/c	44.150,40

- d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) avere avuto un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), pari ad almeno 6 (sei) unità (in misura pari a due volte le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico)

*Oppure*

per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico pari ad almeno 6 (sei) unità (in misura pari a due volte le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico), da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti

E' richiesta inoltre:

- la presenza, quale progettista, di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.
- la presenza di un geologo, ovvero quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, per le prestazioni relative alla redazione della relazione geologica parte essenziale ed integrante di ogni livello di progettazione (art. 31, co. 8, .Lgs. n. 50/2016).

In relazione al requisito a):

- tale requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura non inferiore al 60% e la restante parte dalle mandanti nel loro complesso;

In relazione ai requisiti di cui alle lettere b) c) e d) :

- in caso di raggruppamento di tipo verticale, i requisiti riferiti alla classe e categoria di progettazione principale devono essere posseduti dalla mandataria nella misura del 100% e i requisiti riferiti alle classi e categorie secondarie dalle mandanti nel loro complesso. Si precisa, a tal fine, che la prestazione principale corrisponde alla categoria " EDILIZIA OPERE EDILI E.10";
- in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, sia se riferito alla prestazione principale sia a quelle secondarie, i requisiti richiesti per ciascuna classe e categoria dovranno essere posseduti da un singolo soggetto del raggruppamento in misura non inferiore al 60%;
- in ogni caso, il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile: per ogni classe e categoria deve essere presente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due servizi di punta.

Si precisa infine che, in caso di raggruppamento, vi dovrà essere corrispondenza fra i requisiti dichiarati ed i servizi che verranno eseguiti.

Tra i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura sono da considerarsi ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

I lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali è stata svolta la progettazione preliminare, e/o definitiva e/o esecutiva e/o la direzione lavori e/o il coordinamento della sicurezza.

In ogni caso, un lavoro non può essere computato più d'una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano svolti tutti i livelli di progettazione od il servizio di direzione lavori od il servizio di coordinamento della sicurezza. All'importo dei lavori di cui alla lett. b) possono concorrere anche i lavori di cui alla lett. c).

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione della gara sulla GUCE ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile.

Gli importi soglia si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

Nulla rileva, in caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano realizzati, in corso o non ancora iniziati, rilevando esclusivamente l'avvenuta approvazione del servizio.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti con relative parcelle liquidate o documentazione equivalente.

## **6. Subappalto**

Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *"l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista"*.

## **7. Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del D. lgs. n. 50/2016 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Si precisa che il requisito di capacità tecnico e professionale di cui alla lettera c) [ovverosia i due servizi c.d. di punta indicati nel paragrafo "5 - condizioni di partecipazione"] rientra tra le *"esperienze professionali pertinenti"* di cui all'art. 89 del D. lgs. n. 50/2016 in relazione alle quali gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega :

- a. una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. lgs. n. 50/2016 (utilizzare **Allegato A.6**);
- b. dichiarazione, resa dal soggetto ausiliari, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c. dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d. il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire

i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'ausiliario sia il soggetto che si avvale dei requisiti.

Si rammenta, inoltre, che l'avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell'offerta: quindi, l'avvalimento non è ammissibile in relazione ai servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (oggetto di valutazione).

## **8. Criterio di aggiudicazione - modalità di attribuzione dei punteggi**

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti così suddivisi:

<b>N.</b>	<b>ELEMENTI</b>	<b>PUNTEGGI MASSIMI</b>
A	Offerta Economica	15
B	Offerta Tecnica	85
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

Per quanto riguarda l'**Offerta Economica** i punteggi saranno attribuiti come segue:

<b>N.</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>PUNTEGGI MASSIMI</b>
A.1	Riduzione dei tempi di progettazione (max 25 gg)	5
A.2	Prezzo del servizio inferiore all'importo posto a base di gara	10
<b>TOTALE</b>		<b>15</b>

Il punteggio per l'elemento economico di cui alla lettera A.1, Riduzione dei tempi di progettazione, sarà determinato attribuendo ad ogni giorno offerto in riduzione rispetto al tempo posto a base di gara (di cui al punto 3. del presente Disciplinare) 0,2 punti con un massimo di punti 5.

Il punteggio per l'elemento economico di cui alla lettera A.2, Prezzo del servizio inferiore all'importo posto a base di gara, sarà attribuito applicando la seguente formula:

Dove:

$$P_i = P_{max} * ( R_i/R_{max} )$$

**P<sub>i</sub>** = punteggio assegnato all'offerta della ditta i-esima relativamente al prezzo del servizio

**P<sub>max</sub>** = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

**R<sub>i</sub>** = ribasso percentuale offerto dalla ditta i-esima

**R<sub>max</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Tale formula sarà applicata anche nell'ipotesi in cui sia necessario valutare solo due offerte, il punteggio complessivo di ciascuna offerta sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione dell'offerta tecnica e da quello ottenuto dal prezzo offerto.

Per quanto riguarda l'**Offerta Tecnica** i criteri di valutazione saranno i seguenti:

- B.1 professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento;
- B.2 caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle seguenti prestazioni oggetto dell'incarico:
  - B.2.1 tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
  - B.2.2 proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara;
- B.3 prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi, di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016.

Il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi sub-punteggi e sub-pesi:

CRITERI DI VALUTAZIONE	SOTTO - CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI	
		Sub peso	S u b - punte ggio
<b>B.1 Professionalità ed Adeguatezza dell'offerta</b>			
	B.1.A – Caso di avvenuta realizzazione ritenuta dal concorrente significativa della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili <b>affini sul piano architettonico</b>	5	

	B.1.B – Caso di avvenuta realizzazione ritenuta dal concorrente significativa della propria capacità realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili <b>affini sul piano strutturale</b>	25	
	B.1.C – Caso di avvenuta realizzazione ritenuta dal concorrente significativa della propria capacità realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili <b>affini sul piano impiantistico</b>	5	
<b>B.2.1 Caratteristiche metodologiche – tematiche principali</b>			35
	B.2.1.A Metodologia, principi e caratteri organizzativi nello svolgimento delle attività di progettazione – RISORSE UMANE E STRUMENTI	7,5	
	B.2.1.b Metodologia, principi e caratteri organizzativi nello svolgimento delle attività di progettazione – INDAGINI ED ARTICOLAZIONE TEMPORALE	7,5	
	B.2.1.C Metodologia, principi e caratteri organizzativi nello svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza	15	
<b>B.2.2 - Caratteristiche metodologiche – proposte progettuali migliorative</b>	Proposta progettuale migliorativa per la realizzazione di aule e laboratori didattici per l'ampliamento dell'edificio		5
<b>B.3 Prestazioni superiori DM 24.12.2015 e s.m.i.</b>	Prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1 al DM 24.12.2015 come modificato dal DM 24/05/2016		15
<b>TOTALE</b>			85

Per quanto riguarda la scala di valutazione i criteri motivazionali adottati saranno i seguenti:

### **B.1 Professionalità ed adeguatezza dell'offerta**

<b>B.1.A</b>	<b>Un caso di progettazione/realizzazione caso A</b>
Criteri motivazionali	Il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che descriverà un esempio di progettazione/realizzazione documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) D.Lgs. 50/2016, che, sul piano funzionale e di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera
<b>B.1.B</b>	<b>Un esempio di progettazione/realizzazione caso B</b>
Criteri motivazionali	Il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che descriverà un esempio di progettazione/realizzazione <b>qualificabile affine sul piano strutturale</b> e la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) D.Lgs. 50/2016, che

	rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera
B.1.C	<b>Un esempio di progettazione/realizzazione caso C</b>
Criteri motivazionali	Il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che descriverà un esempio di progettazione/realizzazione documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) D.Lgs. 50/2016, che, sul piano tecnologico, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera

La documentazione dovrà essere costituita, per ciascuno dei punti B.1.A, B.1.B e B.1.C da un massimo di tre schede formato A3 stampate solo fronte.

**Caratteristiche metodologiche - Relazione metodologica relativa alle modalità proposte dal concorrente per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**

Le relazioni dovranno avere i contenuti ed essere articolate secondo le sezioni di seguito indicate:

<b>B.2.1.A</b>	<b>Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento delle attività di progettazione – RISORSE UMANE e STRUMENTI</b>
Criteri motivazionali	La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative alle risorse umane e strumentali messe a disposizione con particolare riferimento alle tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione e specificatamente riferite: 1) all'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; 2) alle modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione. La proposta del concorrente deve obbligatoriamente riportare i curricula (redatti in conformità all'allegato N del DPR 207/2010) delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro

<b>B.2.1.B</b>	<b>Metodologia, principi, criteri e proposte aggiuntive nello svolgimento delle attività di progettazione – INDAGINI ED ARTICOLAZIONE TEMPORALE</b>
Criteri motivazionali	La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative alle attività di indagine volta ad acquisire le conoscenze necessarie per la redazione dei progetti ed alle modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando le modalità di interazione/integrazione con la committenza,

	nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita. Per indagini iniziali si intendono anche le attività preliminari che consentono di inquadrare il quadro esigenziale e procedere alla fase progettuale in maniera mirata e precisa (analisi delle esigenze).
--	---

<b>B.2.1.C</b>	<b>Metodologia, principi e criteri organizzativi e proposte aggiuntive nello svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</b>
Criteri motivazionali	La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative specificatamente a: 1) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche della sicurezza nelle lavorazioni, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere; 2) le modalità di esecuzione del servizio in fase progettuale delle opere progettate con riguardo alla concertazione con l'istituto scolastico, la committenza ed eventualmente i soggetti confinanti delle modalità esecutive in riferimento alla riduzione delle interferenze; 3) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;

La documentazione dovrà essere costituita, per ciascuno dei punti da B.2.1.A a B.2.1.D, da una relazione in formato A4 di massimo quattro facciate, esclusa la copertina, l'indice ed i curricula, e da un massimo di tre schede di formato A3 stampate solo fronte.

<b>B.2.2</b>	<b>Proposta progettuale migliorativa per la realizzazione dell'ampliamento della succursale del Liceo Rodolico</b>
Criteri motivazionali	La proposta progettuale dovrà essere redatta secondo quanto previsto negli articoli 17 +23 del DPR del 5 ottobre 2010 n. 207. La stessa dovrà essere sviluppata prendendo come base la documentazione fornita dalla Committente ed il "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" ( <i>ex progetto preliminare</i> ). La valutazione si riferirà alla proposta ed alle metodologie indicate dal concorrente relative ai criteri adottati per definizione degli aspetti funzionali, produttivi, igienico-sanitari, tecnologici, energetici, economici e temporali rispettando <b>obbligatoriamente</b> le previsioni economiche e temporali del progetto di fattibilità tecnica ed economica".

La documentazione che illustrerà la proposta progettuale migliorativa dovrà essere costituita dai seguenti documenti - elaborati:

- relazione illustrativa
- relazione tecnica
- planimetria generale e schemi grafici
- prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
- calcolo sommario della spesa - quadro economico di progetto

<b>B.3</b>	<b>Prestazioni superiori, D.M. 24.12.2015, e s. m. e i.</b>
Criteri motivazionali	<p>Con riferimento ai CAM di cui all'Allegato 1, par. 2.6 "specifiche tecniche premianti" del DM 24.12.2015, verrà attribuito un punteggio premiante in presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente;</li> <li>- una qualunque struttura di progettazione al cui interno sia presente almeno un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente.</li> </ul>

La Commissione giudicatrice di gara tecnica in una o più sedute riservate procederà ad attribuire ad ogni requisito (sotto-criteri di valutazione), la cui somma è uguale a 85, un coefficiente assegnato discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice (compreso tra 0 e 1), che moltiplicato per il peso sub peso determinerà il punteggio da attribuire ad ogni singola componente sopra indicata.

Per il criterio di valutazione:

- “B.1 professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento”, si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio tecnico rispetto ai criteri motivazionali:

<b>Parametri giudizio tecnico</b>	<b>Giudizio</b>	<b>C</b>
Intervento edilizio di importo rilevante appartenente non soltanto alla stessa classe e categoria ma strumentale alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell'appalto	Ottimo	1,00
Intervento edilizio di importo significativo appartenente non soltanto alla stessa classe e categoria ma strumentale alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell'appalto	Buono	0,80
Intervento edilizio appartenente non soltanto alla stessa classe e categoria ma strumentale alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell'appalto	Discreto	0,60
Intervento edilizio di importo rilevante appartenente alla stessa classe e categoria dello specifico servizio oggetto dell'appalto	Adeguito	0,40
Intervento edilizio appartenente alla stessa classe e categoria dello specifico servizio oggetto dell'appalto	Sufficiente	0,20

Per il criterio di valutazione:

- “B.2.1 caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico - le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione” si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio tecnico rispetto ai criteri motivazionali:

<b>Parametri giudizio tecnico</b>	<b>Giudizio</b>	<b>C</b>
La relazione illustra in modo preciso, convincente ed esaustivo le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico apportando novità e valore aggiunto rispetto alle aspettative della Commissione	Ottimo	1,00
La relazione illustra in modo adeguato ma senza particolari approfondimenti le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico	Buono	0,80
La relazione illustra in modo accettabile ma poco strutturato limitandosi ad enunciare quanto previsto le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico	Discreto	0,60
La relazione illustra parzialmente le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico	Adeguito	0,40
La relazione illustra sufficientemente le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico	Sufficiente	0,20

Per il criterio di valutazione:

- “B.2.2 proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara”, si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio tecnico rispetto ai criteri motivazionali:

<b>Parametri giudizio tecnico</b>	<b>Giudizio</b>	<b>C</b>
La proposta progettuale concilia le caratteristiche dell’edificio con le esigenze distributive e funzionali, indica soluzioni strutturali ed impiantistiche d’avanguardia finalizzate al contenimento dei consumi energetici, rispettando le previsioni economiche e temporali ed apportando valore aggiunto.	Ottimo	1,00
La proposta progettuale concilia in modo adeguato le caratteristiche dell’edificio con le esigenze distributive e funzionali indica soluzioni strutturali ed impiantistiche adeguate rispettando le previsioni economiche e temporali.	Buono	0,80
La proposta progettuale concilia in modo accettabile le caratteristiche dell’edificio con le esigenze distributive e funzionali indica soluzioni strutturali ed impiantistiche accettabili rispettando le previsioni economiche e temporali.	Discreto	0,60
La proposta progettuale concilia in modo parziale le caratteristiche dell’edificio con le esigenze distributive e funzionali indica soluzioni strutturali ed impiantistiche parziali pur rispettando le previsioni economiche e temporali.	Adeguito	0,40
La proposta progettuale concilia in modo sufficiente le caratteristiche dell’edificio con le esigenze distributive e funzionali indica soluzioni strutturali ed impiantistiche non rispettando le previsioni economiche e temporali.	Sufficiente	0,20

Per il criterio di valutazione:

- “B.3 prestazioni superiori a i criteri ambientali minimi, di cui all’allegato 1 al Decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016” si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio tecnico rispetto ai criteri motivazionali :

Parametri giudizio tecnico	Giudizio	C
Presenza di: – un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente; – una qualunque struttura di progettazione al cui interno sia presente almeno un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente.	Presente	1,00
	Non presente	0,00

Inoltre, qualora alcune delle proposte progettuali migliorative siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, o non sufficientemente illustrate con i documenti - elaborati richiesti **non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara** ma se ne terrà debitamente conto nell’assegnazione del punteggio applicando alla valutazione conseguita dei coefficienti di riduzione percentuale, parametrati in rapporto alla mancanza, carenza o incompletezza degli elaborati richiesti, nella misura massima dell’80% del punteggio assegnato al concorrente. La Commissione giudicatrice di gara tecnica procederà quindi a determinare la migliore offerta tecnica impiegando il metodo aggregativo compensatore, ovvero mediante l’utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

Dove:

- C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)  
 n = numero totale dei requisiti  
 $\sum_n$  = sommatoria  
 W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i)  
 V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Si precisa, altresì, che, fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto

il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

**Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti la cui offerta tecnica ottenga un punteggio inferiore a 35 punti.**

## **9. Presa visione della documentazione - sopralluogo obbligatorio**

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta presso gli uffici del RUP siti in Firenze, Via Ginori, 10 – 2<sup>a</sup> piano – Direzione Gestione Immobili nei giorni feriali dal lunedì al venerdì previo appuntamento.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. Il sopralluogo è obbligatorio.

**La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, non oltre quattordici giorni dalla data di scadenza del bando di gara, all'indirizzo di posta elettronica [gp.cianchi@cittametropolitana.fi.it](mailto:gp.cianchi@cittametropolitana.fi.it) una richiesta di sopralluogo insieme all'apposito modulo denominato "Modulo Richiesta effettuazione Sopralluogo" – debitamente completato con le generalità del concorrente, nonché dell'incaricato che effettuerà il sopralluogo, indicandone nome e cognome e relativi dati anagrafici. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo verrà effettuato in orario d'ufficio e nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno tre giorni di anticipo.

**Il richiedente dovrà presentarsi, nel giorno, luogo e ora di convocazione, già munito del predisposto modulo -"Attestazione di avvenuto sopralluogo" già precompilato e sottoscritto. Effettuato il sopralluogo, il tecnico incaricato della Città Metropolitana di Firenze sottoscriverà il documento a conferma del sopralluogo eseguito e del ritiro della relativa attestazione.**

## **10. Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, secondo il modello denominato "Richiesta chiarimenti" ~~da inoltrare al RUP~~, all'indirizzo di posta elettronica [gp.cianchi@cittametropolitana.fi.it](mailto:gp.cianchi@cittametropolitana.fi.it) almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti

successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet della Città Metropolitana.

## **11. Comunicazioni**

Salvo quanto disposto nel paragrafo 15 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicati dai concorrenti o al numero di fax, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **12. Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **13. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## **14. Responsabile del Procedimento**

Il responsabile del procedimento è l'ing. Gianni Paolo Cianchi.